

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, CIPELLINI, BARSACCHI, PITTELLA,
BOZZELLO VEROLE e NOCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1982

Modifiche dell'articolo 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
concernente norme per la frequenza scolastica dei mutilati e
invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Esiste un generale accordo tra le forze politiche e sociali del paese sulla necessità che oramai è venuto il momento di superare lo stato di emarginazione dei cittadini portatori di *handicaps* favorendone al massimo il mantenimento o il reinserimento nel contesto abitativo e sociale di origine mediante servizi e prestazioni adeguate.

Si sono organizzate tavole rotonde e dibattiti sul tema, è stato chiesto l'intervento di specialisti, di sociologi, di psicologi, affinché elaborassero strategie di politica del diritto, idonee a risolvere il complesso problema. È innegabile, tuttavia, che a questa fase, per così dire, conoscitiva delle difficoltà degli handicappati, non sempre ha fatto seguito un concreto intervento legislativo, finalizzato a modificare lo stato di cose esistente.

Infatti, finora si sono avuti interventi inidonei a risolvere il problema, ma ciò che è più deprecabile è che, ogni volta che si sono elaborate strategie volte al recupero degli handicappati, queste sono partite dal presupposto che ci si trovasse dinanzi a soggetti « diversi » e quindi da trattare in una ottica assistenziale o addirittura « pietistica ».

Il partito socialista, nel prendere atto di siffatta situazione, ritiene che sia opportuno non riguardare più gli handicappati come soggetti « diversi », bensì come persone rispetto alle quali è necessario rimuovere, come detta la nostra Costituzione (articolo 3), quegli ostacoli che di fatto limitano « l'eguaglianza dei cittadini » e « impediscono il pieno sviluppo della persona umana ». Ritiene inoltre di dare concreta attuazione a

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quel diritto alla salute, che la nostra Costituzione esplicitamente tutela (articolo 32) e che ha avuto in parte attuazione grazie alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non a caso riserva una particolare attenzione al problema degli handicappati.

Abbiamo già presentato un disegno di legge che, nel rispetto di una corretta gestione della finanza pubblica, tende a dare una adeguata soluzione ai problemi generali e ci auguriamo possa essere al più presto trasformato in legge; ma nel frattempo avanziamo un provvedimento che riteniamo primario trattando la frequenza scolastica degli handicappati, essendo evidente che il recupero di questi soggetti è, in buona sostanza, subordinato alla possibilità di inserirli in organismi in cui diviene più agevole la loro socializzazione.

A dire il vero, la presentazione del disegno di legge sarebbe sostanzialmente inutile, visto che la norma che si intende adeguare è stata già integrata dagli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Senonchè sono emersi nella giurisprudenza taluni indirizzi circa l'accettazione degli scolari handicappati (confrontare Cassazione 30 febbraio 1981, n. 478) che non sembrano tener conto della nuova realtà normativa, sicchè si continuano ad applicare norme di legge, che si rivelano del tutto ingiuste e lesive di quel principio di eguaglianza, che può essere considerato il cardine del nostro sistema giuridico-istituzionale.

Trattandosi, dunque, di un provvedimento contenente quasi una interpretazione autentica di principi già in vigore nel nostro sistema, ne sollecitiamo una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è abrogato.

Art. 2.

Le deficienze intellettive e le menomazioni fisiche non possono costituire cause di impedimento della normale frequenza scolastica.

Qualora i soggetti siano affetti da deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da pregiudicare in maniera irreversibile insegnamento e apprendimento, l'istruzione d'obbligo deve realizzarsi in base alle modalità previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

